

Versione contrattuale in vigore  
per le seguenti banche del Gruppo Intesa Sanpaolo:  
Intesa Sanpaolo S.p.A.  
Banca CR Firenze S.p.A.  
Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.  
Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A.  
Banca Apulia S.p.A.

INTESA  SANPAOLO

 CASSA DI RISPARMIO  
DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA

 **BANCAPULIA**

 **CARISBO**

 **BANCA  
CR FIRENZE** 

Il cliente può essere classificato ai fini MiFID dall'Intermediario che presta nei suoi confronti servizi ed attività di investimento come "cliente al dettaglio", come "cliente professionale" oppure come "controparte qualificata".

A ciascuna categoria corrisponde una regolamentazione ed un livello di protezione parzialmente differente rispetto alle altre.

### **(1) Clienti professionali**

Un cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per assumere decisioni di investimento consapevoli e valutarne i rischi connessi.

I clienti professionali si distinguono tra quelli ("di diritto") collocati nella categoria in base ad una valutazione astratta del legislatore comunitario (l'elenco include anche le imprese di grandi dimensioni) e/o dal Decreto 236 del 11 novembre 2011 e i soggetti che possono invece richiedere tale classificazione ("su richiesta").

La classificazione "su richiesta" necessita di una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i "clienti professionali" (cd. Iter di upgrade).

Si precisa che sono Clienti professionali di diritto le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:

- totale di bilancio non inferiore a Euro 20.000.000,00;
- fatturato netto non inferiore a Euro 40.000.000,00;
- fondi propri non inferiori a Euro 2.000.000,00.

A questo riguardo si precisa che ai sensi del codice civile:

- per totale di bilancio, si intende il totale attivo del bilancio civilistico;
- per fatturato netto si intende il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- per fondi propri si intende il patrimonio netto.

### **(2) Controparti qualificate**

Sono controparti qualificate, limitatamente ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, i clienti definiti come tali dal Testo Unico della Finanza [art. 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5)]: in particolare, le banche, le imprese di assicurazione, i fondi pensione, le fondazioni bancarie. Oltre a tali soggetti ai sensi dell'art. 58, comma 2 della Delibera Consob n° 16190 del 29 ottobre 2007 (Regolamento Intermediari) sono altresì controparti qualificate, a patto che l'intermediario ottenga dal cliente conferma esplicita che lo stesso accetti di essere trattato come tale:

- i soggetti che sono autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari non già contemplati dal Testo Unico della Finanza;
- le imprese di grandi dimensioni indicate sopra al punto 1.

Relativamente agli altri servizi, tali clienti devono essere trattati come Clienti professionali.

### **(3) Clienti al dettaglio**

Sono Clienti al dettaglio i soggetti che non ottemperano ai requisiti richiesti per essere classificati Cliente professionale. Nei rapporti con i Clienti al dettaglio si applicano tutte le regole poste a protezione degli investitori previste dalla Normativa.

### **(4) Modifica su richiesta del cliente della classificazione (Upgrading e Downgrading)**

Il Cliente potrà, mediante comunicazione scritta, richiedere di essere classificato Cliente al dettaglio e quindi godere di un maggiore (Downgrade) o minore livello (Upgrade) di protezione.

La Banca si riserva di aderire alla richiesta di un cliente “al dettaglio” di essere classificato come “cliente professionale” quando, a seguito di una sua valutazione di carattere sostanziale, abbia verificato l’esperienza, la conoscenza e l’idoneità del Cliente a prendere decisioni in materia di investimenti e a valutarne i rischi correlati.

Per il cliente privato, sono previsti specifici test di competenza, articolati su due livelli, volti ad accertare la sussistenza di specifici requisiti.

Per il soggetto ente pubblico la classificazione a cliente professionale è subordinata al soddisfacimento di tutte le seguenti condizioni:

- le entrate finali accertate nell’ultimo rendiconto di gestione approvato sono superiori a 40 milioni di Euro;
- sono state effettuate, negli ultimi tre anni, operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiori a 100 milioni di Euro;
- il personale in organico, addetto alla gestione finanziaria, ha acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compreso quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

La Banca non utilizza la possibilità prevista dal Regolamento Intermediari di classificare le imprese di grandi dimensioni come Controparti Qualificate e, quindi, non accetta eventuali richieste di upgrade da cliente al dettaglio o cliente professionale a controparte qualificata.

### **(5) Tutele non applicabili ai Clienti professionali**

Nei confronti dei Clienti professionali, gli Intermediari pur essendo tenuti ad osservare le medesime tutele previste a beneficio dei clienti al dettaglio, possono, in via concordata e per fattispecie definite dalla norma, prevedere un’applicazione limitata degli obblighi informativi in tema di costi ed oneri.

### **(6) Tutele non applicabili alle controparti qualificate**

Nei confronti delle controparti qualificate gli intermediari non sono tenuti ad osservare le tutele previste a beneficio dei clienti professionali ed in particolare ed in via non esaustiva:

- a) gli obblighi di best execution;
- b) l’obbligo di redazione per iscritto degli accordi di base;
- c) le regole di gestione degli ordini

Inoltre gli obblighi informativi in tema di costi ed oneri, e di comunicazione riguardo all’esecuzione di ordini che esulano dalla gestione di portafogli possono essere, in via concordata, oggetto di applicazione limitata.

## **(7) Macrotipologie di prodotti**

La richiesta del cliente di essere classificato secondo una categoria diversa da quella assegnata dalla Banca (up-grade / down-grade), può essere effettuata:

- in via generale, per la prestazione di tutti i servizi di investimento;
- per la negoziazione in c/proprio dei derivati OTC

In nessun caso la Banca accetterà richieste che prevedono la rinuncia ad alcune delle protezioni previste dalle norme di comportamento a tutela della categoria assegnata dalla Banca (up-grade) relative alla sola negoziazione in c/proprio di derivati OTC.

## **(8) Obbligo del cliente di informare l'intermediario su eventuali modifiche**

Il cliente è tenuto a informare l'intermediario di tutte le circostanze che possono comportare la modifica nella classificazione assegnatagli.